

Numero 65.040 Repertorio

Numero 17.527 Raccolta

COSTITUZIONE DI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA
REPUBLICA ITALIANA

L'anno duemilanove, il giorno ventidue del mese di settembre in La Spezia, nel mio studio in via Tommaseo civico ventotto. Innanzi a me, dottor Francesco CALABRESE DE FEO, Notaio in La Spezia, iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di La Spezia e Massa, sono presenti:

- BRUCHI architetto Mario, nato a Pomarance (PI) il 14 ottobre 1943, che mi dichiara di intervenire al presente atto quale Presidente del Consiglio di Amministrazione, legale rappresentante della Società "ATC MOBILITA' E PARCHEGGI - S.P.A.", con sede in La Spezia e indirizzo in via del Canaletto civico 100, presso la quale domicilia per la carica, codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese della Spezia 01199840115, capitale sociale euro 1.642.000,00= di cui euro 500.000,00 versato, costituita in Italia in data 20 dicembre 2004, a quanto infra facoltizzato con delibera del Consiglio di Amministrazione in data 5 agosto 2009, verbalizzata alle pagine 159, 160 e 161 nel libro delibere del Consiglio di Amministrazione regolarmente tenuto e resa esecutiva con la delibera dell'Assemblea della società in pari data;

- FERRAZZI dottor Alberto, nato a La Spezia il 19 novembre 1947, che mi dichiara di intervenire al presente atto quale Presidente del Consiglio di Amministrazione, legale rappresentante della "SOCIETA' EDILIZIA TIRRENA - S.E.T. - S.p.A.", con sede in La Spezia e indirizzo in piazza Giuseppe Verdi civico 23, ove domicilia per la carica, codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese della Spezia 00057760118, capitale sociale euro 2.066.000,00= interamente versato, costituita in Italia in data 13 novembre 1954, munito dei necessari poteri per quanto infra;

- MALVOLTI Walter, nato a Villa Minozzo il 30 settembre 1934, che mi dichiara di intervenire al presente atto quale Amministratore Delegato, legale rappresentante della Società "DOTT. CARLO AGNESE S.P.A.", con sede in Milano e indirizzo in viale Gian Galeazzo civico 2, presso la quale domicilia per la carica, codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Milano 00717200117, capitale sociale euro 800.513,00= interamente versato, costituita in Italia in data 15 dicembre 1980, a quanto infra autorizzato con delibera del Consiglio di Amministrazione in data 21 settembre 2009, verbalizzata alla pagina 2008/2 nel libro delibere del Consiglio di Amministrazione, regolarmente tenuto;

I componenti, cittadini italiani, della cui identità personale e poteri io Notaio sono certo, mi richiedono di ricevere questo atto, e

premessò

REGISTRATO A LA SPEZIA
IL 09 OTTOBRE 2009
N. 2065 SERIE 1T
EURO 324,00





- che la società "ATC MOBILITA' E PARCHEGGI - S.P.A.", partecipata dal Comune della Spezia e dalla società "ATC S.p.A.", ha promosso una procedura di evidenza pubblica per selezionare il socio privato di minoranza, per la realizzazione del progetto "Centromare", da realizzarsi nel Comune della Spezia, e costituito da parcheggio interrato, nell'area compresa tra viale Italia, via Diaz e la prosecuzione verso i giardini di via Ceccardo Roccatagliata Ceccardi;

- che, all'uopo, ha predisposto un avviso di selezione pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 75 del 29 giugno 2007 (rettificato dall'avviso pubblicato sulla G.U.R.I. n. 103 del 5 settembre 2007), nonché il 5 luglio 2007, rettificato in data 31 agosto 2007 sui quotidiani Finanza & Mercati, Il Sole 24 Ore, Il Giornale - Ed. Liguria, Corriere Mercantile, e il 19 giugno 2007, rettificato in data 29 agosto 2007, sul supplemento della Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea;

- che la procedura si è conclusa, dopo la dichiarazione che la gara era andata deserta per mancanza di un elemento che potesse far ritenere valide le offerte, con trattativa privata con le stesse società, qui costituite e offerenti, che avevano manifestato e confermato il loro interesse per l'operazione;

- che le dette società, in conformità alla procedura di evidenza pubblica, si sono impegnate a sottoscrivere complessivamente il 49% (quarantanove per cento) del capitale sociale della costituenda società;

convengono e stipulano, convenendo che le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto, quanto segue:

1) è costituita tra le società "ATC MOBILITA' E PARCHEGGI - S.P.A.", "SOCIETA' EDILIZIA TIRRENA - S.E.T. - S.p.A." e "DOTT. CARLO AGNESE S.P.A", una Società a responsabilità limitata a capitale misto denominata:

"CENTROMARE S.R.L."

2) L'attività della società, la sua durata, le modalità di convocazione dell'Assemblea e le modalità per l'assunzione delle decisioni da parte dei soci, i quorum necessari per deliberare, i poteri dell'Organo Amministrativo sono regolati dalle norme di funzionamento della società che formano lo Statuto Sociale, che, dattiloscritto da persona di mia fiducia, sottoscritto dai componenti e da me Notaio si allega al presente atto sotto la lettera "A", per formarne parte integrante e sostanziale.

3) La sede della società è in La Spezia.

Ai soli fini dell'iscrizione nel Registro delle Imprese, i componenti dichiarano che l'attuale indirizzo è in via Saffi civico 3 .

L'Assemblea ha facoltà di istituire, sia in Italia sia

all'estero, succursali, agenzie, rappresentanze ed uffici.

4) Il capitale sociale è di euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero) e è diviso tra le società socie, come segue:

- "ATC MOBILITA' E PARCHEGGI - S.P.A", euro 5.100,00 (cinquemilacento virgola zero zero);

- "SOCIETA' EDILIZIA TIRRENA - S.E.T. - S.p.A.", euro 2.450,00 (duemilaquattrocentocinquanta virgola zero zero);

- "DOTT. CARLO AGNESE S.P.A", euro 2.450,00 (duemilaquattrocentocinquanta virgola zero zero).

Ai sensi dell'articolo 2464, IV comma C.C., i soci dichiarano che è stato versato in data 18 settembre 2009, presso la Agenzia D - Canaletto della "CASSA DI RISPARMIO DELLA SPEZIA S.p.A." l'intero capitale sociale di euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero), come risulta dalla ricevuta che mi viene esibita.

5) Il primo esercizio sociale si chiuderà al 31 dicembre 2009.

6) Ai sensi dell'articolo 20 dello statuto sociale, i comparenti dichiarano che della categoria dei soci pubblici fa parte la società "ATC MOBILITA' E PARCHEGGI - S.P.A." e della categoria dei soci privati, fanno parte le società "SOCIETA' EDILIZIA TIRRENA - S.E.T. - S.p.A." e "DOTT. CARLO AGNESE S.P.A".

7) I soci, come costituiti, procedono alla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione, composto di tre membri che dureranno in carica quattro esercizi in persona dei signori: Bruchi architetto Mario, sopra costituito e residente in La Spezia, via Nino Ricciardi civico 11,; signor Salerno dottor Marco, nato a La Spezia il 4 aprile 1963, residente ivi, viale San Bartolomeo civico 405, codice fiscale SLR MRC 63D04 E463J, entrambi indicati dal socio pubblico, società "ATC MOBILITA' E PARCHEGGI - S.P.A." - e Gerini Mario, nato a La Spezia il 14 marzo 1963, residente in Aulla, quartiere Gobetti civico 15, codice fiscale GRN MRA 63C14 E463B, indicato dai soci privati "SOCIETA' EDILIZIA TIRRENA - S.E.T. - S.p.A." e "DOTT. CARLO AGNESE S.P.A".

Presidente del Consiglio di Amministrazione è nominato, in conformità a quanto riservato e previsto statutariamente, il signor Bruchi architetto Mario e Amministratore Delegato, in conformità a quanto riservato e previsto statutariamente, il signor Gerini Mario, il quale avrà i poteri a lui da delegare e determinare con la necessaria delibera del Consiglio di Amministrazione.

8) Come da mandato dei comparenti, l'Amministratore Delegato, signor Gerini Mario, provvederà a tutte le pratiche necessarie per la legale esistenza della Società e la sua iscrizione al Registro delle Imprese e avrà facoltà e autorizzazione a far tutto quanto necessario e connesso al versamento del capitale sociale, come sopra detto, in particolare al suo svincolo e versamento nelle casse sociali e al rilascio di qualsiasi quietanza, con manleva da

responsabilità per l'Istituto Bancario.

9) Per quanto qui non espressamente previsto e convenuto, si richiamano le disposizioni di legge, in materia di Società a responsabilità limitata.

10) Le spese e le tasse del presente atto ed ogni altra annessa e connessa, nonché dipendente sono tutte a carico della Società.

11) I comparenti dichiarano che le spese per la costituzione della società ammontano approssimativamente a euro 2.700,00 (duemilasettecento virgola zero zero).

Richiesto

io Notaio ho ricevuto e redatto il presente atto che ho letto, con l'allegato, ai comparenti, i quali a mia domanda lo hanno approvato perchè conforme alla loro manifestata volontà e al vero e con me Notaio lo sottoscrivono in calce e a margine degli altri fogli alle ore sedici e trenta. Consta di due fogli dattiloscritti da persona di mia fiducia e in parte da me Notaio manoscritti per facciate sette non complete.

F.to Mario BRUCHI

F.to Alberto FERRAZZI

F.to Walter MALVOLTI

F.to Francesco CALABRESE DE FEO, Notaio.

Allegato al n. 65.000 di Repertorio
n. 17.527 di Raccolta sub. 4A^u

STATUTO

della società a responsabilità limitata a capitale misto

Art.1 COSTITUZIONE

E' costituito ai sensi del titolo V del libro V del codice civile, una società a responsabilità limitata a capitale misto sotto la denominazione

"CENTROMARE S.R.L."

Art.2 SEDE,

La società ha sede nel Comune della Spezia.

L'Organo Amministrativo potrà determinare l'indirizzo nel Comune della sede, nonchè deliberare l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie, filiali, succursali, agenzie, depositi e uffici di rappresentanza in Italia e all'estero.

Art.3 DOMICILIO

Il domicilio dei soci, per tutti i rapporti con la società, si intende a tutti gli effetti quello risultante dal Registro delle Imprese; è onere del socio comunicare il cambiamento del proprio domicilio; qualsiasi variazione è inopponibile alla Società se non comunicata formalmente.

Art.4 DURATA

La durata della società è fino al 31 dicembre 2030 (trentuno dicembre duemilatrenta) ferma la facoltà di proroga o di anticipato scioglimento da parte dell'assemblea a termini di legge.

Art.5 OGGETTO

La società ha per oggetto la realizzazione e la vendita di un parcheggio denominato "Centromare" localizzato in La Spezia nell'area compresa tra Viale Italia, via Mazzini, via Diaz e la prosecuzione verso i giardini di via Roccatagliata Ceccardi.

La Società potrà, inoltre, compiere tutte le operazioni commerciali e finanziarie, con espressa esclusione di quelle vietate dalla legge, ritenute utili o necessarie per il raggiungimento dell'oggetto sociale, ivi incluse la partecipazione a operazioni finanziarie e l'assunzione di partecipazioni o interessenze in altre società aventi oggetto affine o analogo al proprio.

Potrà concedere anticipazioni, garanzie, fidejussioni, cauzioni e rilasciare ipoteche a favore di aziende e istituti per obbligazioni proprie e/o di terzi.

Art. 6 CAPITALE SOCIALE

Il capitale sociale è stabilito in euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero) diviso in quote, ai sensi dell'articolo 2468, c.c.

I conferimenti di capitale avvengono a norma dell'art. 2464 e seguenti del C.C. e possono essere conferiti tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica.

Fatti salvi i limiti e i vincoli di cui ai successivi articoli da 7 a 10 del presente statuto, e compatibilmente con quanto stabilito dagli articoli citati, per le decisioni di

aumento e riduzione del capitale sociale si applicano gli articoli 2481 bis e seguenti del c.c.

Possono essere conferiti, a liberazione dell'aumento a pagamento del capitale, tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica, compresi la prestazione d'opera o di servizi a favore della società; la deliberazione di aumento del capitale deve stabilire le modalità del conferimento: in mancanza di qualsiasi indicazione il conferimento deve farsi in denaro.

Il conferimento può anche avvenire mediante la prestazione di una polizza di assicurazione o di una fideiussione bancaria con cui vengono garantiti, per l'intero valore a essi assegnato, gli obblighi assunti dal socio aventi per oggetto la prestazione d'opera o di servizi a favore della società. In tal caso la polizza o la fideiussione possono essere sostituite dal socio con il versamento a titolo di cauzione del corrispondente importo in denaro presso la società.

' Art. 7) SOCIO PUBBLICO E SUDDIVISIONE DEL CAPITALE.

1. La titolarità delle quote di capitale corrispondenti ad almeno il 51% (cinquantuno per cento) del capitale sociale è riservata ad "ATC Mobilità e Parcheggi S.p.A." in seguito definito come "socio pubblico".

2. Le quote corrispondenti al capitale sociale residuo sono sottoscritte da uno o più soci di minoranza individuati a mezzo di procedura selettiva a evidenza pubblica a garanzia del rispetto delle norme interne e comunitarie in materia di concorrenza, secondo le disposizioni di legge vigenti, in seguito definito come "socio privato".


Art. 8) DIVIETO PER DUE ANNI DI CIRCOLAZIONE DELLE QUOTE.

Fino allo scadere del secondo anno dalla data di costituzione della società ovvero dalla sottoscrizione di partecipazioni non potranno essere compiuti atti di cessione di quote, salvo diversa disposizione deliberata all'unanimità dall'assemblea.

Art. 9) CLAUSOLA DI PRELAZIONE

Decorso il termine di due anni di cui al precedente art. 8, e fermo il vincolo della prevalente partecipazione pubblica, qualora il socio privato intenda compiere atti di trasferimento inter vivos della titolarità delle quote di capitale detenute o atti di trasferimento e/o costituzione di ogni altro diritto ad esse inerente, dovrà inviare con lettera raccomandata con avviso di ricevimento ai restanti soci, indirizzata al domicilio così come risultante dal Registro delle Imprese, una comunicazione che indichi il numero delle quote o il numero e la natura dei diritti oggetto del proposto trasferimento, il nome del cessionario, il prezzo offerto da quest'ultimo e ogni altra pattuizione relativa, nonché i necessari elementi probatori dell'offerta del terzo.

Qualora il prezzo richiesto sia ritenuto eccessivo da uno qualsiasi dei soci che abbia manifestato nei termini e nelle forme di cui sopra la volontà di esercitare la prelazione, il



prezzo della cessione sarà determinato dalle parti di comune accordo tra loro.

Qualora non fosse raggiunto alcun accordo, le parti provvederanno alla nomina di un terzo con funzioni arbitrarie che stabilirà il prezzo di cessione sulla base di criteri equi ed obiettivi, come in seguito precisato.

In caso di mancato accordo sulla nomina del terzo arbitratore, si procederà alla nomina di un collegio arbitrale ai sensi del successivo articolo, su richiesta della parte più diligente.

Nell'effettuare la sua determinazione il terzo arbitratore (o il collegio arbitrale o il perito del tribunale ove nominato come sopra) dovrà tener conto della situazione patrimoniale della società, della sua redditività, del valore dei beni materiali e immateriali da essa posseduti, della sua posizione nel mercato, nonché del prezzo e delle condizioni offerte dal potenziale acquirente, ove egli appaia di buona fede, e di ogni altra circostanza e condizione che viene normalmente tenuta in considerazione ai fini della determinazione del valore di partecipazioni societarie.

Il diritto di prelazione sull'acquisto delle quote o dei diritti oggetto di trasferimento e/o costituzione, spetta agli altri soci in proporzione al capitale dai medesimi posseduto.

Il mancato esercizio del diritto di prelazione di un socio accresce quello dei restanti proporzionalmente alle quote di capitale possedute.

Il diritto di prelazione deve essere esercitato, a pena di decadenza, entro i trenta giorni successivi al ricevimento della comunicazione in oggetto; i soci che intendano esercitare la prelazione all'acquisto dovranno comunicare al socio proponente, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, le proprie determinazioni.

Nell'ulteriore successivo termine di trenta giorni, il socio proponente comunicherà ai soci che hanno esercitato il diritto di prelazione, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, il numero delle quote ed i diritti spettanti a ciascuno in base alle comunicazioni ricevute, ed il termine non inferiore a dieci giorni entro il quale, a pena di decadenza, dovrà essere versato da ciascun socio il prezzo per l'esercizio della prelazione.

Nell'ipotesi che nessuno dei soci abbia comunicato la propria decisione di esercitare il diritto di prelazione come sopra conferito, il socio alienante si riterrà libero di procedere all'atto o negozio così come indicato nella sua comunicazione inizialmente resa, con le limitazioni di cui al successivo articolo 10 del presente Statuto.

Art. 10) CLAUSOLA DI GRADIMENTO.

Decorso il termine di due anni di cui al precedente articolo 8 e fermo il vincolo della prevalente partecipazione pubblica, le quote e i diritti a esse inerenti, non potranno in o-

gni caso essere cedute a terzi nè assoggettate a vincoli di sorta a beneficio di non soci se non con il preventivo assenso dell'Assemblea, da esprimersi con delibera assunta con la maggioranza di 2/3 (due terzi) dei soci, da richiedersi a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, spedita al Consiglio di Amministrazione che deve procedere alla convocazione dell'Assemblea e nella quale venga indicato l'acquirente e precisate le condizioni alle quali si intende procedere alla cessione o alla costituzione del vincolo.

L'Assemblea ha facoltà di indicare, entro il termine di sessanta giorni solari dal ricevimento della comunicazione, uno o più soggetti rispondenti ai requisiti appresso indicati, cui spetterà il diritto di prelazione per l'acquisto delle quote o dei diritti da esse derivanti.

Il gradimento o il suo diniego dovrà essere motivato da parte dell'organo amministrativo con esclusivo riferimento al rispetto dei criteri ed alla verifica dei presupposti che qui di seguito si indicano:

1. che il soggetto acquirente o beneficiario del vincolo sia una persona giuridica italiana o estera che possieda una specifica e documentata esperienza nei settori di attività di cui all'oggetto sociale o che abbiano esperienza nella partecipazione in qualità di socio a progetti pubblici e/o società a partecipazione pubblica, che disponga di un adeguato patrimonio netto, che sia in regola con le norme fiscali, previdenziali e quelle relative alla tutela del lavoro dei disabili di cui alla L.68/1999, che non si trovi in stato di fallimento, di concordato preventivo, d'amministrazione controllata, di liquidazione, o di cessazione o sospensione dell'attività commerciale (o qualsiasi altra situazione equivalente secondo la legislazione straniera) ovvero non siano in corso procedimenti per la dichiarazione di una di tali situazioni
2. che il soggetto acquirente o beneficiario del vincolo dichiari la preventiva accettazione del vigente Statuto, dei vigenti regolamenti e patti parasociali, e si obblighi a subentrare in tutte le obbligazioni gravanti sul socio alienante o costituente il vincolo.

Art.11) RECESSO

Il recesso è consentito nei soli casi previsti al primo comma dell'articolo 2473, c.c.

Ai sensi dell'articolo 2469 CC e in riferimento all'articolo 8 del presente Statuto, il diritto di recesso non può essere esercitato prima di due anni dalla costituzione della società. Il socio che intenda recedere dalla società deve darne comunicazione all'organo amministrativo mediante lettera inviata con raccomandata con ricevuta di ritorno; la data di invio rappresenta il giorno di efficacia del recesso. La raccomandata deve essere inviata entro trenta giorni dall'iscrizione nel Registro Imprese o, se non prevista, dalla trascrizione nel libro delle decisioni dei soci della decisione che lo le-

gittima, indicando le generalità del socio recedente, il domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento ed il valore nominale delle quote di partecipazione al capitale sociale per le quali il diritto di recesso viene esercitato.

In ipotesi di recesso, la partecipazione sarà rimborsata al socio in proporzione al patrimonio sociale.

Il patrimonio della società è determinato insindacabilmente dall'organo amministrativo, sentito, il parere dei sindaci e del revisore, se nominati, tenendo conto del valore di mercato della partecipazione riferito al giorno di efficacia del recesso.

Ai fini della determinazione del valore di mercato occorre aver riguardo alla consistenza patrimoniale della società ed alle sue prospettive reddituali.

Il rimborso delle partecipazioni deve essere eseguito entro centoottanta giorni dalla comunicazione del recesso fatto alla società.

Il rimborso può avvenire mediante acquisto da parte degli altri soci proporzionalmente alle loro partecipazioni o da parte di un terzo concordemente individuato dai soci medesimi. Qualora ciò non avvenga, il rimborso è effettuato utilizzando riserve disponibili o, in mancanza, riducendo il capitale sociale corrispondentemente.

Art. 12) FINANZIAMENTI DEI SOCI

I finanziamenti con diritto di restituzione della somma versata possono essere effettuati dai soci, anche non in proporzione alle rispettive quote di partecipazione al capitale sociale, con le modalità e i limiti di cui alla normativa vigente in materia di raccolta di risparmio.

Salvo diversa determinazione dell'organo preposto, i versamenti effettuati dai soci a favore della società devono considerarsi infruttiferi.

Per il rimborso dei finanziamenti dei soci si applica l'art. 2467, c.c.

Art. 13) TITOLI DI DEBITO


Ai sensi e con le modalità previste dall'articolo 2483 codice civile, la società può emettere titoli di debito. L'emissione deve essere deliberata con decisione dei soci, adottata con il voto favorevole dei soci che rappresentano almeno i due terzi ~~la metà~~ del capitale sociale.

Art.14) DIREZIONE E CONTROLLO

La società deve indicare l'eventuale propria soggezione all'altrui attività di direzione e coordinamento negli atti e nella corrispondenza, nonché mediante iscrizione, a cura degli amministratori, presso la sezione del registro delle imprese di cui all'art. 2497 - bis, comma secondo del codice civile.

Art.15) DECISIONI DEI SOCI

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che



uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione.

In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

- 1) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
- 2) la nomina e la revoca dei membri dell'organo amministrativo, del presidente, dell'amministratore delegato, se da nominare, e la determinazione del compenso ai membri dell'organo amministrativo stesso;
- 3) la nomina, nei casi previsti dall'articolo 2477, dei sindaci e del presidente del collegio sindacale;
- 4) gli indirizzi generali per la gestione dei beni e dei servizi affidati alla società;
- 5) le operazioni di costituzione, acquisto, cessione, conferimento, affitto, usufrutto o dismissione ed ogni altro atto di disposizione di partecipazioni in società o consorzi o società consortili o cooperative di qualsiasi tipo;
- 6) l'acquisto, la cessione, il conferimento, l'affitto, l'usufrutto, la dismissione, le fusioni o scissioni della società o di suoi rami aziendali ed ogni altro atto di disposizione anche nell'ambito di joint venture;
- 7) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- 8) le decisioni in ordine alla liquidazione e all'anticipato scioglimento della società e alla sua revoca; la nomina, la revoca e la sostituzione dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione; le decisioni che modificano le deliberazioni assunte ai sensi dell'art. 2487, primo comma, c.c.
- 9) l'approvazione di piani economici e finanziari e l'assunzione di finanziamenti;
- 10) l'approvazione di qualsiasi modifica progettuale;
- 11) la variazione del numero dei parcheggi da realizzare e del rapporto tra parcheggi da vendere e parcheggi da destinare a rotazione,
- 12) la realizzazione in proprio di parte delle opere;
- 13) la determinazione dei prezzi di vendita (o di uso) dei box e degli stalli destinati alla vendita;
- 14) le modificazioni dell'atto costitutivo e delle norme di funzionamento della società.
- 15) altri oggetti sottoposti ad esame e proposti dall'Organo Amministrativo.

Ogni socio ha diritto di partecipare alle decisioni previste dal presente articolo ed il suo voto vale in misura proporzionale alla sua partecipazione.

Hanno diritto di voto i soli soci iscritti nell'elenco depositato nel Registro delle Imprese; il socio moroso non può partecipare alle decisioni dei soci.

Le decisioni dei soci sono sempre assunte con il voto favorevole dei 2/3 (due terzi) del capitale sociale e devono essere adottate mediante deliberazione assembleare.

Art.16) ASSEMBLEA DEI SOCI

L'assemblea regolarmente costituita rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed al presente statuto, obbligano tutti i soci, compresi gli assenti e i dissenzienti. .

L'assemblea può essere convocata dall'organo amministrativo anche fuori dalla sede sociale, purché in Italia.

In caso di impossibilità di tutti gli amministratori o di loro inattività, l'assemblea può essere convocata dal collegio sindacale, se nominato, o anche da un socio.

L'assemblea per l'approvazione del bilancio deve essere convocata almeno una volta all'anno entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Quando particolari esigenze lo richiedano, e comunque con i limiti e le condizioni previsti dalla legge, l'assemblea per l'approvazione del bilancio potrà essere convocata entro il maggior termine di 180 (centottanta) giorni previsto dall'art. 2364, c.c., ultimo comma, le cui ragioni di dilazione dovranno essere segnalate nella relazione degli Amministratori.

L'assemblea viene convocata con avviso spedito, almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza a mezzo lettera raccomandata o con qualunque altro mezzo che provi l'avvenuto ricevimento e fatto pervenire ai soci al domicilio risultante dall'elenco depositato al Registro delle Imprese.


Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

Nell'avviso di convocazione può essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione, per il caso in cui nell'adunanza prevista in prima convocazione l'assemblea non risulti legalmente costituita; comunque anche in seconda convocazione valgono le medesime maggioranze (quorum costitutivi e deliberativi) previste per la prima convocazione.

Anche in mancanza di formale convocazione l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e i sindaci, se nominati, sono presenti o informati e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento. Se gli amministratori o i sindaci, se nominati, non partecipano personalmente all'assemblea, dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della società, nella quale dichiarano di essere informati della riunione e su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi.

Art. 17) SVOLGIMENTO DELL'ASSEMBLEA

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'Organo Amministrativo che provvede a nominare un segretario dell'assemblea



anche tra i non soci.

In caso di assenza o di impedimento di questi, l'assemblea è presieduta dalla persona designata dai soci intervenuti.

Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare anche da soggetto non socio per delega scritta, che deve essere conservata agli atti dalla società.

Nella delega deve essere specificato il nome del rappresentante.

Se la delega viene conferita per la singola assemblea ha effetto anche per la seconda convocazione.

La rappresentanza non può essere conferita ad amministratori, ai sindaci, se nominati.

Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

L'assemblea dei soci può svolgersi anche in più luoghi, audio e/o video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali:

- che sia consentito al presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari, oggetto di verbalizzazione;

- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

In tutti i luoghi audio e/o video collegati in cui si tiene la riunione dovrà essere predisposto il foglio delle presenze.

Art. 18) VERBALE DELL'ASSEMBLEA

Le deliberazioni dell'assemblea sono constatate da processo verbale redatto senza indugio e firmato dal presidente e dal segretario.

Nei casi di legge e quando l'organo amministrativo lo ritiene opportuno, il verbale è redatto da notaio.

Il verbale dell'assemblea, anche se redatto per atto pubblico, deve essere trascritto, senza indugio, nel libro delle decisioni dei soci.

Art. 19) QUORUM COSTITUTIVI E DELIBERATIVI

L'assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno i 2/3 (due terzi) del capitale sociale.

L'assemblea delibera con le maggioranze stabilite all'articolo 15 ultimo comma del presente statuto.

Restano comunque salve le altre disposizioni di legge che, per particolari decisioni, impongono diverse maggioranze più

qualificate.

Art. 20) ORGANO AMMINISTRATIVO

La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di tre ad un massimo di cinque consiglieri, sempre in numero dispari, scelti anche fra i non soci. Al socio pubblico è riservata la maggioranza dei membri del Consiglio di Amministrazione per i quali gli compete la indicazione per la nomina, nonché l'indicazione del Presidente; al socio privato è riservata la competenza dell'indicazione per la nomina della restante parte dei membri del consiglio, tra i quali sarà nominato l'Amministratore Delegato.

I membri del Consiglio di Amministrazione durano in carica quattro esercizi sociali, e sono rieleggibili.

La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori i restanti membri provvedono alla immediata convocazione dell'assemblea per la loro sostituzione.

I membri sostituiti durano in carica fino alla scadenza naturale della carica del membro sostituito.

L'Assemblea determina il compenso degli Amministratori, nomina il Presidente e designa l'Amministratore Delegato, nei limiti e modalità di cui al comma 2 (due) del presente articolo.

Il consiglio di amministrazione, tenuto conto della designazione dell'assemblea, può delegare tutti o parte dei suoi poteri ad uno dei suoi componenti che assumerà la veste di amministratore delegato.

In ogni caso l'amministratore delegato dovrà essere indicato nella persona del Consigliere designato dal Socio Privato.

Non possono essere delegate le attribuzioni indicate nell'articolo 2475, comma quinto, c.c.

Art. 21) RIUNIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Di regola, il Consiglio di Amministrazione si riunirà, per convocazione del Presidente, ovvero quando ne sia fatta richiesta da almeno due consiglieri, presso la sede della Società o nel luogo indicato nell'avviso di convocazione.

La convocazione avviene mediante avviso inviato ai consiglieri almeno tre giorni prima, ovvero, nei casi di urgenza, almeno un giorno prima di quello fissato per l'adunanza; potrà essere utilizzato qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento; a tal fine nel libro delle decisioni degli amministratori dovranno essere indicati i recapiti di ciascun amministratore.

La convocazione dovrà in ogni caso indicare il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

Il consiglio di amministrazione è comunque validamente costituito e atto a deliberare qualora, anche in assenza delle suddette formalità, siano presenti tutti i membri del consi-

glio stesso e tutti i componenti del collegio sindacale, se nominato, fermo restando il diritto di ciascuno degli intervenuti di opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente, se nominato, ovvero, in caso di sua assenza, dal Consigliere all'uopo designato dal Consiglio.

Il consiglio di amministrazione e' validamente costituito con la presenza della maggioranza assoluta dei suoi componenti e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Art. 22) POTERI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO

Il Consiglio di Amministrazione è investito di ogni più ampio potere per la gestione ordinaria e straordinaria della Società, fatta eccezione soltanto per i compiti espressamente riservati all'Assemblea ai sensi di legge e del presente statuto.'

Esso può nominare un Direttore Generale, nonché uno o più procuratori per determinati atti o categorie di atti nonché promuovere azioni ed istanze giudiziarie ed amministrative per ogni grado di giurisdizione ed anche per giudizi di Cassazione e revocazione con facoltà di nominare avvocati, procuratori alle liti e periti.

La rappresentanza legale della Società spetta al Presidente nonché, nei limiti della delega conferita, all'Amministratore Delegato ai sensi del precedente art. 20 del presente statuto. La rappresentanza della società spetta anche ai direttori, agli institori ed ai procuratori, nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto di nomina.

Art. 23) PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Al Presidente, nominato dall'Assemblea ai sensi dell'articolo 15 del presente Statuto, è attribuita la rappresentanza legale della società, sia nei confronti di terzi, sia in giudizio con facoltà di promuovere azioni ed istanze giudiziarie ed amministrative per ogni grado di giurisdizione.

Al Presidente compete la convocazione del consiglio, la presidenza e la direzione delle riunioni, il controllo sulla redazione dei verbali e delle relative sottoscrizioni; egli, inoltre, provvede a convocare l'assemblea dei soci, ne presiede le assise, ne controlla il regolare svolgimento nonché la verbalizzazione delle decisioni e le sottoscrizioni.

In caso di assenza od impedimento, le funzioni di presidente saranno svolte dal Consigliere più anziano di nomina.

Art. 24) AMMINISTRATORE DELEGATO

All'amministratore delegato, se nominato, e come designato in base agli artt. 15 e 20 del presente statuto, competono i poteri e le attribuzioni previste dalla delibera di delega da parte dell'organo amministrativo, nei limiti della delega conferita.

Art. 25) DIRETTORE GENERALE

L'organo amministrativo può nominare un direttore generale del quale stabilisce poteri, attribuzioni e compensi.

Art. 26) COMPENSI DEGLI AMMINISTRATORI

Ai membri dell'organo amministrativo spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio nonché un eventuale compenso per la loro attività fissato con decisione dei soci e con validità fino ad ulteriore modificazione della decisione stessa.

Tuttavia potranno essere deliberate variazioni del compenso annuale anche in via consuntiva.

Con decisione dei soci potrà essere costituita a favore dell'organo amministrativo una indennità denominata "di fine rapporto di collaborazione coordinata e continuativa" ed a tale scopo potranno essere effettuati accantonamenti annuali a carico della società, e stipulate polizze assicurative.

Art. 27) ORGANO DI CONTROLLO

Verificandosi i presupposti voluti dalla legge o per volontà dei soci, la società potrà essere controllata da un collegio sindacale.

Art. 28) COMPOSIZIONE E DURATA

Il collegio sindacale si compone di tre membri effettivi. Devono, inoltre, essere nominati due sindaci supplenti. Essi restano in carica per tre esercizi. Il presidente del collegio sindacale è nominato dai soci, in occasione della nomina dello stesso collegio.

Verificandosi i presupposti si applicano per quanto compatibili gli artt. 2449 e 2450 del c.c.

Nei casi di obbligatorietà della nomina, tutti i sindaci devono essere revisori contabili, iscritti nel registro istituito presso il Ministero di Giustizia.

La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto nel momento in cui il collegio è stato ricostituito.

I sindaci sono rieleggibili.

Il compenso dei sindaci è determinato dai soci all'atto della nomina, per l'intero periodo della durata del loro ufficio.

Art. 29) CAUSE DI INELEGGIBILITA' E DI DECADENZA

Nei casi di obbligatorietà della nomina, non possono essere nominati alla carica di sindaco, e se nominati decadono dall'ufficio, coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2399 c.c.

Per tutti i sindaci iscritti nei registri dei revisori contabili istituiti presso il Ministero di Giustizia, si applica il secondo comma dell'articolo 2399 c.c.

Art. 30 CESSAZIONE DALLA CARICA

I sindaci possono essere revocati solo per giusta causa e con decisione dei soci. La decisione di revoca deve essere approvata con decreto del Tribunale, sentito l'interessato.

In caso di morte, di rinuncia, di decadenza di un sindaco, subentrano i supplenti in ordine di età. I nuovi sindaci re-

stano in carica fino alla decisione dei soci per l'integrazione del collegio, da adottarsi su iniziativa dell'organo amministrativo, nei successivi trenta giorni. I nuovi nominati scadono insieme con quelli in carica.

In caso di cessazione del presidente, la presidenza è assunta, fino alla decisione di integrazione, dal sindaco più anziano di età.

Arti. 31) COMPETENZE E DOVERI DEL COLLEGIO SINDACALE

Il collegio sindacale ha i doveri e i poteri di cui agli articoli 2403 e 2403 - bis, c.c., ed esercita il controllo contabile sulla società, non dandosi luogo alla nomina del revisore contabile.

Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 2405 2406, 2407 e 2408, primo comma, c.c.

I sindaci devono assistere alle adunanze delle assemblee dei soci, alle adunanze del consiglio di amministrazione.

Il collegio dei sindaci deve riunirsi almeno ogni novanta giorni. »

Art. 32) BILANCIO E UTILI

Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio l'organo amministrativo provvede, entro i termini e sotto l'osservanza delle disposizioni di legge e del presente statuto, alla compilazione del bilancio e degli allegati a norma di legge.

Gli utili netti risultanti dal bilancio, dedotto almeno il 5% (cinque per cento) da destinare a riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale, verranno ripartiti tra i soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta, salvo diversa decisione dei soci. In caso di perdita d'esercizio si applicano le previsioni di legge

Art. 33) SCIoglimento. E LIQUIDAZIONE

La società si scioglie per cause previste dalla legge ovvero per delibera assembleare.

In tal caso la società nominerà uno o più liquidatori, stabilendone i poteri.

Art. 34) CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Ai sensi dell'articolo 34 e seguenti del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, sono devolute alla decisione di un Collegio Arbitrale tutte le controversie aventi ad oggetto diritti disponibili relativi al contratto sociale ed, in particolare, quelle:

- insorgenti tra i soci;
- insorgenti tra i soci e la società;
- promosse da amministratori e sindaci o nei loro confronti;
- relative alla validità delle delibere assembleari;
- relative all'interpretazione e applicazione dell'atto costitutivo.

Il Collegio Arbitrale, composto da tre membri, è nominato, entro trenta giorni dalla richiesta fatta dalla parte più di-

ligente, dal Presidente del Tribunale nel cui Circondario si trova il Comune in cui è posta la sede della società. Dopo la nomina i tre arbitri provvedono a designare il Presidente del Collegio.

Entro novanta giorni dalla costituzione il Collegio arbitrale decide a maggioranza dei membri secondo equità, salvo nei casi previsti dall'articolo 36, primo comma, del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5. Quando decide sulla validità delle delibere assembleari, al Collegio Arbitrale compete sempre il potere di disporre, con ordinanza non reclamabile, la sospensione dell'efficacia della delibera.

Il Collegio Arbitrale stabilisce a chi fa carico il costo dell'arbitrato o le eventuali modalità di ripartizione dello stesso.

Art. 35) FORO COMPETENTE

Per qualunque controversia dovesse sorgere in dipendenza di affari sociali e della interpretazione o esecuzione del presente statuto e che non sia sottoponibile ad arbitrato, è competente il foro del luogo ove la società ha la propria sede legale.

F.to Mario BRUCHI

F.to Alberto FERRAZZI

F.to Walter MALVOLTI

F.to Francesco CALABRESE DE FEO, Notaio.

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Addi, 02 ottobre 2009



[Handwritten signature of Francesco De FEO]

